



COMUNE DI CASTRONOVO DI SICILIA

Città Metropolitana di Palermo

SETTORE URBANISTICA

ORDINANZA N. 135 del 02/02/2020

Per la rimozione, smaltimento dei rifiuti abbandonati sulla pertinenza della SS 188 direzione Lercara Friddi, altezza km 144+700 di proprietà e/o nella disponibilità dell'ANAS posta sulla ricadente in C.da Carcaci

IL SINDACO

Visto il d. lgs n. 152/2006 e ss.mm.ii., Norme in materia ambientale;

Visto in particolare l'art. 192 del suddetto Decreto che pone il divieto generale di abbandonare e depositare i rifiuti sul suolo e nel suolo e l'immissione di rifiuti di qualsiasi genere, allo stato solido o liquido, nelle acque superficiali e sotterranee e prevede:

- che chiunque viola i divieti sopra citati è tenuto a procedere alla rimozione, all'avvio a recupero o allo smaltimento dei rifiuti ed al ripristino dello stato dei luoghi in solido con il proprietario e con i titolari di diritti reali o personali di godimento sull'area;
- che il Sindaco dispone con ordinanza le operazioni a tal fine necessarie ed il termine entro cui provvedere, decorso il quale procede all'esecuzione in danno dei soggetti obbligati ed al recupero delle somme anticipate;

Visto l'art. 14 del Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n. 285 *Nuovo codice della strada* che prevede che **gli enti proprietari delle strade**, allo scopo di garantire la sicurezza e la fluidità della circolazione, provvedono:

- a) alla manutenzione, gestione e pulizia delle strade, delle loro pertinenze e arredo, nonché delle attrezzature, impianti e servizi;
- b) al controllo tecnico dell'efficienza delle strade e relative pertinenze;
- c) alla apposizione e manutenzione della segnaletica prescritta.

Vista la Circolare del 29.07.2008 dell'Assessorato Regionale Territorio ed Ambiente *Attività delle province regionali in materia di smaltimento dei rifiuti solidi. Ulteriori chiarimenti in ordine all'art. 160 della legge regionale n. 25/1993* con quale è stato chiarito che in base al suddetto art. 14 del D.Lgs 285/1992 *ove non fosse possibile l'individuazione del soggetto cui imporre lo sgombero, le attività di pulizia e smaltimento dei rifiuti presenti nelle strade e autostrade, delle loro pertinenze e/o appartenenze, sono a carico e di competenza diretta degli enti proprietari o di chi ne ha effettiva disponibilità.*

Vista la sentenza del Consiglio di stato, sez 5, n. 3256 del 31.05.2012 la quale in sintesi ribadisce che *Ai sensi dell'art. 14 del Codice della Strada, spetta agli enti proprietari (e ai concessionari delle autostrade) provvedere alla manutenzione, gestione e pulizia delle strade, comprese le loro pertinenze e arredo, nonché attrezzature, impianti e servizi e, quindi, non limitatamente al solo nastro stradale, ma anche alle piazzole di sosta, onde siano garantite la sicurezza e la fluidità della circolazione;*

Vista la sentenza del Consiglio di Stato Cons. di Stato, Sez. V, n. 58 del 11/01/2016 in merito all'attribuzione della competenza al Sindaco a disporre con ordinanza le operazioni necessarie alla rimozione ed allo smaltimento dei rifiuti;

Vista la sentenza del Consiglio di Stato, Sez. II N. 03967/2019 del 13/06/2019;

Vista la nota pervenuta a questo Comune in data 25.03.2020 con la quale la Legione Carabinieri Sicilia - Compagnia di Lercara Friddi - Nucleo Operativo e Radiomobile ha accertato la presenza di una discarica abusiva sul bordo interno della piazzola di sosta della SS 188 direzione Lercara Friddi al km 144+700, di proprietà e/o nella disponibilità dell'ANAS;

Che a seguito del suddetto accertamento e avendo rilevato che ai sensi dell'art 14 del d.lgs. 285 del 1992 *Gli enti proprietari delle strade, allo scopo di garantire la sicurezza e la fluidità della circolazione, provvedono: a) alla manutenzione, gestione e pulizia delle strade, delle loro pertinenze e arredo, nonché delle attrezzature, impianti e servizi*, con nota prot. n. 6474 del 03.06.2020, è stato notificato all'ANAS, alla sede di Roma e alla struttura Territoriale della Sicilia, l'avviso dell'avvio del procedimento volto all'adozione dell'ordinanza sindacale per la rimozione e smaltimento dei rifiuti abbandonati sulla piazzola di sosta sopra citata;

Che si ritiene di non potere accogliere la memoria difensiva prodotta dall'ANAS, in riscontro all'Avviso di cui sopra, pervenuta, in data 18.06.2020, in quanto:

1. L'area di sosta fa parte integrante della strada e come tale l'Ente proprietario deve provvedere *alla manutenzione, gestione e pulizia, della stessa per garantire la sicurezza e la fluidità della circolazione*. L'area di sosta essendo occupata dai rifiuti costringe gli automobilisti a sostare lungo la carreggiata "interferendo con la circolazione stradale" e pertanto causando un pericolo per la pubblica e privata incolumità;
2. Così come puntualizzato nella sentenza del Consiglio di Stato Sez. II N. 03967/2019 del 13/06/2019 *Tra la disciplina di ordine generale contenuta nell'art. 192 del d.lgs. 152 del 2006 e quella specifica per i soggetti proprietari e concessionari di strade contenuta nell'art. 14 del d.lgs. 285 del 1992 viene pertanto ad instaurarsi un rapporto di specialità (così, da ultimo, Cons. Stato, Sez. V, 14 marzo 2019, n. 1684), contraddistinto dalla sussistenza nell'ordinamento di una norma puntuale che, al fine di garantire la sicurezza e la fluidità della circolazione stradale, impone in via diretta al soggetto proprietario o concessionario della strada di provvedere alla sua pulizia e, quindi, di rimuovere i rifiuti depositati sulla strada medesima e sulle sue pertinenze. Tale obbligo può ben correlarsi anche alle concorrenti necessità dell'incolumità pubblica, nonché all'esigenza di evitare pregiudizi all'ambiente e a tutti coloro che sono insediati nel territorio, e deve pertanto essere fatto rispettare - in caso di inadempienza del proprietario o del concessionario - dall'amministrazione comunale, in quanto istituzionalmente tenuta a esercitare tutte le funzioni amministrative che riguardano la popolazione ed il territorio comunale, anche con precipuo riguardo ai servizi resi alla comunità e all'assetto e all'utilizzazione del territorio medesimo (cfr. art. 13 del d.lgs. 18 agosto 2000 n. 267);*
3. Se non è imputabile il dolo è imputabile la colpa in quanto *l'A.N.A.S. avrebbe un dovere di manutenzione, di custodia e di vigilanza sui tratti stradali di cui è proprietaria, con conseguente configurabilità di una cooperazione colposa nella causazione dell'evento costituito dall'abbandono di rifiuti sulle infrastrutture dalla stessa gestite. Il canone dell'ordinaria diligenza andrebbe definito in relazione all'art. 14 del codice della strada (d.lgs. n. 285/1992, sostituito dal d.lgs. n. 152/2006, art. 192, comma 3), che prevede un*

obbligo da parte del gestore di provvedere alla pulizia delle strade e delle loro pertinenze (T.A.R. Palermo n.1159/2016; T.A.R. Lecce, n. 2416/2013).

4. Le linee guida, allegate alla delibera di Giunta Regionale n. 248 del 05.07.2018, contengono gli indirizzi tecnico operativi per lo svolgimento, in conformità alle vigenti normative, delle operazioni di rimozione di rifiuti abbandonati o depositati in modo incontrollato, al fine di assicurare l'uniforme esercizio delle attività di rimozione da parte dei diversi soggetti preposti, nel rispetto della tutela della salute umana e dell'ambiente. Pertanto in relazione delle disposizioni contenute nell'art 14 del D.Lgs 285/92 e nell'art. 192 del D.Lgs 152/2006 è l'Ente proprietario della strada che ha obbligo di rimozione, recupero e/o smaltimento e ripristino dello stato dei luoghi e il Sindaco dispone con ordinanza le operazioni a tal fine necessarie ed il termine entro cui provvedere, decorso il quale procede all'esecuzione in danno dei soggetti obbligati ed al recupero delle somme anticipate.

Per quanto sopra,

Visto il comma 3 dell'art. 192 del D.Lgs n. 152/2006;

Visto l'art. 50 del D.Lgs n. 267/2000 e ss.mm.ii.;

ORDINA

all'ANAS, Struttura Territoriale Sicilia, per le motivazioni in premessa, che vengono integralmente richiamate, di:

- Provvedere, a proprie cure e spese, entro il termine di quindici giorni dalla data di ricezione della presente, in conformità alle linee guida allegate alla delibera di Giunta Regionale n. 248 del 05.07.2018, alla rimozione e smaltimento di tutti i rifiuti abbandonati sul bordo interno della piazzola di sosta della SS 188 direzione Lercara Friddi al km 144+700;
- Ripristinare lo stato dei luoghi;
- Comunicare allo scrivente l'avvenuta esecuzione di quanto ordinato al fine di consentire agli organi competenti di effettuare le opportune verifiche;
- Di mettere in atto quanto necessario al fine di esercitare una funzione di protezione e custodia dell'area per evitare che nell'area di che trattasi venga adibita a discarica abusiva di rifiuti;

DISPONE


1. Che nel caso di inottemperanza a quanto previsto dalla presente ordinanza, si procederà, ai sensi del 3° comma dell'art. 192 del D. Lgs n. 152/2006, all'esecuzione d'ufficio, in danno del soggetto obbligato, all'ANAS, Struttura Territoriale Sicilia ed al recupero delle somme anticipate da questa Amministrazione.
2. Che il Corpo della Polizia Municipale di questo Comune è incaricato dell'esecuzione del presente provvedimento.
3. Che il presente provvedimento venga notificato, a mezzo pec All'ANAS spa Via Monzambano, 10 00185 ROMA anas@postacert.stradeanas.it e All'ANAS, Struttura Territoriale Sicilia, Area Gestione Rete Palermo anas.sicilia@postacert.stradeanas.it.
4. Che copia della presente ordinanza venga trasmessa, per competenza e/o conoscenza:
Alla Legione Carabinieri Sicilia - Compagnia di Lercara Friddi- N.O e Radiomobile-
LERCARA FRIDDI pa20350@pec.carabinieri.it
All'Asp di Lercara Friddi prevenzionelercara@asppa.it;

All'ARPA Palermo arpapalermo@pec.arpa.sicilia.it, arpapalermo@pec.arpa.sicilia.it;
Alla Procura della Repubblica, Presso il Tribunale di Termini Imerese
penale.procura.terminiimerese@giustiziacert.it;
Al Corpo della Polizia Municipale di questo Comune;
Alla Prefettura di Palermo, protocollo.prefpa@pec.interno.it
All'Albo pretorio on line di questo Comune

RENDE NOTO

Che avverso il presente provvedimento, potrà essere proposto nei termini previsti, ricorso al T.A.R. competente, nonché i ricorsi amministrativi previsti dalla legge.

Castronovo di Sicilia, 02/07/2020

 Il Sindaco

Dott. Vito Sinatra